DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 febbraio 2025, n. 63

Rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata da METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. relativa al Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 ubicato in Terlizzi (Ba) al Viale de Lilium n. 26. Dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 158 del 28/05/2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con atto dirigenziale n. 158 del 28/05/2021 lo scrivente Servizio esprimeva parere favorevole, con prescrizione, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Terlizzi (Ba) a seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus (d'ora in avanti Consorzio) per un Centro diurno disabili, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL BA di n. 1 Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di 30 posti, sito nel Comune di Terlizzi, al Viale de Lilium n.26.
Con pec del 15/06/2021, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/10066 del 16/06/2021, il Consorzio riscontrava la prescrizione contenuta nella DD 158/2021, allegando il contratto di locazione per uso diverso stipulato in data 11/06/2021 tra (OMISSIS), in qualità di locatrice e il Consorzio, in qualità di conduttore con

relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate per l'immobile situato nel Comune di Terlizzi, al Viale de Lilium n. 26.
Con atto del 18/08/2022 il Dirigente del Comune di Terlizzi – Settore III - Servizi di Urbanistica, Sviluppo Economico e Servizi Culturali, rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione per il Centro diurno con dotazione di n. 30 posti, da ubicarsi in Viale de Lilium n. 26.
Con istanza trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 12/09/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0011271 del 14/09/2022 di questo Ente il legale rappresentante del Consorzio trasmetteva a questa Sezione l'istanza formulata secondo il modello di domanda AUT 8 allegato alla DGR n.2154 del 2019, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019, ubicato nel Comune di Terlizzi alla via de Lilium n. 26, con dotazione di n.30 posti**.**
Con pec del 25/08/2023 (r_puglia/AOO_183/PROT/31/08/2023/0012685) il Consorzio presentava altresì in relazione al centro diurno disabili ex RR 5 del 2019 istanza di accreditamento per 30 posti.
Con nota prot. r_puglia/AOO_183/PROT/20/10/2023/0016568 veniva affidato incarico al Dipartimento di prevenzione della Asl Bari per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, dava seguito all'incarico prot. 16568 del 20/10/2023 per il rilascio dell'esercizio del centro diurno disabili ex RR 5 del 2019 trasmettendo in data 28/12/2023 l'esito delle verifiche effettuate in data 19/12/2023 a seguito della trasmissione in data 18/12/2023 da parte del Consorzio della documentazione integrativa richiesta al momento del sopralluogo del 21/11/2023
Al fine di superare la predetta verifica con esito positivo il legale rappresentante del Consorzio inoltrava all'organo verificatore un elenco del personale da assumere presso il centro diurno ex RR 5 del 2019.
Frattanto, in data **24/11/2023**, e quindi pochi giorni dopo la verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari di cui sopra, il legale rappresentante del Consorzio presentava al Comune di Terlizzi istanza per l'autorizzazione al funzionamento per un centro sociale polivalente per diversamente abili (art 105 Reg. Reg. 4/2007) ubicato a Terlizzi al Viale dei Lilium n. 26, nei medesimi locali in cui, intendeva attivare il Centro diurno disabili ex RR 5 del 2019.
Quanto al personale da assumere nel centro diurno ex art 105 RR 4/2007 lo stesso veniva autocertificato con dichiarazione resa dal legale rappresentante del Consorzio al Dipartimento Welfare ai sensi del DPR 445 del 2000 in data **23/11/2023.**
Dai due elenchi si evinceva la coincidenza di talune unità organizzative sulle due strutture oltre alla presenza di personale già in organico in altre strutture del Consorzio.
In ragione di quanto accertato: con nota prot. n. 602660/2024 del 05/12/2024 notificata in pari data, questa Sezione contestava al Consorzio le seguenti circostanze:
"In sostanza emerge, l'avvio di due iter amministrativi a valere nei medesimi locali dello stesso immobile, al fine di ottenere due autorizzazioni una all'esercizio di struttura sociosanitaria di competenza del Dipartimento della Salute e l'altra di competenza comunale e del Dipartimento del Welfare di carattere sociale.
Approfondite verifiche istruttorie hanno consentito di acclarare la condotta del Consorzio, rimasta sino ad ora celata sotto l'apparente correttezza delle informazioni fornite in sede di presentazione delle diverse istanze di autorizzazione, assistite dalla presunzione della veridicità circa i dati rivenienti dalle autodichiarazioni rilasciate, in realtà non conformi all'effettiva presenza dei requisiti.
Il Consorzio avrebbe posto in essere una condotta, in modo consapevole e volontario, orientata scientemente ad un'azione preordinata ad indurre in errore la Regione per l'indebito conseguimento di un vantaggio consistente nel rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e finanche l'accreditamento stante la consapevole e strumentale reticenza serbata nelle comunicazioni fornite all'Amministrazione nonostante l'indubbia conoscenza dell'intervenuta perdita dei requisiti ex RR 5 del 2019, in seguito al conseguimento dell'autorizzazione comunale al funzionamento di cui all'art 105 RR4 del 2007 a decorrere dal 04/04/2024. Ma vi è di più. A seguito di interlocuzione con l'Ufficio competente questa Sezione veniva a conoscenza che per l'annualità corrente il centro diurno ex art 105 del RR 4 del 2007 (2024/2025) percepisce 13 buoni servizio. In sintesi, a seguito delle istanze presentate dal Consorzio Metropolis qualora la Regione, fosse rimasta all'oscuro dell'esistenza della predetta autorizzazione (si ribadisce di competenza Comunale), avrebbe potuto (visto il rilascio del parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione incaricato delle verifiche) rilasciare un'autorizzazione per l'esercizio

di un'altra attività (questa volta a carattere sociosanitario) nonché l'accreditamento istituzionale. Si può quindi affermare la sussistenza di una responsabilità del Consorzio Metropolis laddove lo stesso perseguendo il proprio interesse, obiettivamente realizzi nel suo esclusivo interesse (ovvero la sua condotta appaia ex ante in grado di realizzare, giacché rimane irrilevante che lo stesso effettivamente venga conseguito) un vantaggio inteso come potenziale o effettiva utilità mediante l'avvio di pratiche multiple a uffici di diversi enti."
Con la predetta nota questa Sezione in ragione delle motivazioni suesposte comunicava *"ex art 10 bis L 241/1990 il preavviso di rigetto dei procedimenti relativi alle istanze di esercizio e accreditamento ex LR 9/2017, e di revoca del parere di compatibilità rilasciato con Determinazione n. 158 del 28/05/2021 relativo al Centro diurno disabili, di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di 30 posti, sito nel Comune di Terlizzi, al Viale de Lilium n.26 assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o osservazioni.".*

Con pec del 13/12/2024 il legale rappresentante del Consorzio Metropolis controdeduceva sui fatti contestati sostenendo in sintesi che:

a. **Quanto al mancato possesso dei requisiti strutturali**: Come ogni altro cittadino e imprenditore, il Consorzio è libero di perseguire il suo interesse, esclusivo o comune ad altri soggetti giuridici, e di ricavare i vantaggi consentiti dall'ordinamento anche mediante l'avvio di pratiche multiple, singole, associate, asincrone, simultanee, ad uffici diversi, anche «nei medesimi locali dello stesso immobile».L'operato del Consorzio è del tutto legittimo, perché l'art. 7 LR 9- 2017 richiede che l'immobile sia nella disponibilità dell'Ente Gestore, non anche che resti inutilizzato per tutto il tempo occorrente a rilasciare le autorizzazioni richieste.L'uso dell'immobile in questi undici mesi e nei seguenti fino al positivo esito dell'istanza, oltre a non violare alcuna normativa, modera il danno da ritardo procedimentale e non ci spinge a ricercarne il risarcimento.I requisiti strutturali persistono, come da verifica eseguita dal dipartimento di prevenzione ed esito del 28.12.2023, perché i locali non sono cambiati e restano nella nostra disponibilità.In passato il Vs. Ufficio, nonostante le altrui rimostranze, ha confermato l'*iter* autorizzativo di almeno una comunità sanitaria nei medesimi locali in cui si esercitava attività sociosanitaria non dichiarata nell'istanza dall'Ente Gestore, e scoperta nel corso dell'ispezione del Dipartimento di Prevenzione; pertanto la Vs. postura inversa nei ns. confronti è contraria ad atti da Voi emanati. Anzi avete premiato questa «sovrapposizione» e concesso il vantaggio imprenditoriale.
b. **Quanto alla sovrapposizione del personale** il Consorzio motivava che nessuna unità di personale "*è impiegata in più di una struttura nel medesimo tempo. Come ripetuto più volte nei chiarimenti precedenti che ci avete richiesto, chi è in organico in una struttura funzionante, logicamente non può lavorare in una struttura non ancora funzionante e vittima di ritardo procedimentale, né può essere obbligato ad attendere i Vs. tempi di lavorazione per una doppia ragione: la struttura in attesa dell'autorizzazione all'esercizio non svolge attività e dunque non impiega alcun lavoratore, e i lavoratori pure ivi destinati da un lato non vi possono lavorare, dall'altro lavorano o sono comunque impegnati altrove. Altrimenti detto, è assolutamente legittimo indicare nell'organico di strutture future unità di personale già al lavoro in strutture in esercizio a cura del medesimo datore di lavoro".*

Il Consorzio Metropolis nelle prefate controdeduzioni riportava altresì una nota del Servizio Igiene e qualità pubblica Area Nord della Asl Bari (**prot 20200 del 08.2.2024)** nella quale quest'ultimo, in relazione ad un quesito proposto dal Comune di Terlizzi nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione del centro diurno ex art 105 RR 4 del 2007, rilascia un parere favorevole "*usque all'emissione da parte della Regione Puglia di atto autorizzativo conclusivo inerente il CD disabili (RR 5 del 2019)".*

Acquisite le controdeduzioni sopra riportate, le stesse non possono essere accolte per le seguenti motivazioni di carattere giuridico- amministrativo
In via preliminare, quanto alla possibilità del Consorzio di perseguire **unicamente il suo interesse e di ricavarne vantaggi economici** anche mediante l'invio di pratiche *"multiple, singole, associate, asincrone, simultanee, ad*

uffici diversi anche nei medesimi locali dello stesso immobile" è utile rammendare che gli operatori privati o privati/accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011 n. 4529, 14 giugno 2011 n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2290; Corte Costituzionale 28 luglio 1995 n. 416).
La giurisprudenza amministrativa ha infatti riconosciuto la speciale natura del rapporto di accreditamento da considerarsi un ibrido tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, nell'ambito di un servizio pubblico essenziale che obbedisce a **criteri non già tipici del mercato quanto del servizio pubblico** volto ad erogare prestazioni assistenziali remunerate a tariffa predeterminata a carico dell'erario pubblico.
Le caratteristiche specifiche di tale rapporto impongono al privato precisi doveri di leale collaborazione con l'Amministrazione ed attribuisce di un contenuto specifico l'ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile rispetto ai comuni rapporti obbligatori e contrattuali. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 11/04/2023, (ud. 23/03/2023, dep. 11/04/2023), n.2187).
Proprio per le ragioni suddette rispetto alla scelta di programmazione sanitaria l'amministrazione conserva **poteri di autotutela e di controllo** per tutta la fasi del procedimento ivi comprese quelle di autorizzazione e di accreditamento e finanche in fase esecutiva.
Pertanto, le ragioni economiche addotte a giustificazione della condotta tenuta sono estranee ai principi innanzi enunciati e non trovano alcun pregio.
Quanto alla presentazione di due istanze a valere sullo stesso immobile si rappresenta quanto segue.
Innanzitutto si precisa che il precedente richiamato nelle controdeduzioni, attiene ad una fase del tutto differente del procedimento amministrativo in quanto la questione involgeva il rilascio del parere di compatibilità regionale e non la fase di autorizzazione all'esercizio.
Sul punto lo stesso Giudice amministrativo, a seguito dell'instaurarsi del giudizio con sentenza n. 149 del 31/01/2024 precisava che "*Poiché, come si è visto la struttura della (omissis) è attualmente occupata dalla "Casa della Vita", la Regione Puglia si è preoccupata di segnalare al Comune di Veglie che, una volta ricevuta il suo parere di compatibilità, avrebbe dovuto autorizzare la medesima Società a realizzare la C.R.A.P. de qua per trasformazione della preesistente attività socio-assistenziale nella specifica attività sanitaria di che trattasi ex art. 5, comma 2, punto 2.2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.. Una volta ottenuta tale autorizzazione nel predetto termine di 120 giorni dal Comune di Veglie, sarà onere della Società controinteressata chiedere e ottenere dalla Regione Puglia, dimostrando di possedere tutti i requisiti all'uopo richiesti (compresa la disponibilità dell'immobile attualmente adibito a "Casa per la Vita"), l'autorizzazione all'esercizio della specifica attività sanitaria di cui alla C.R.A.P. "dedicata"*. **Tecnicamente è anche scorretto parlare di una *"sovrapposizione di autorizzazioni"***, *perché quella avverso la quale è insorta la odierna ricorrente* ***non è inquadrabile nel novero dei provvedimenti autorizzatori****, trattandosi piuttosto di un parere,* ***ancorché vincolante****, che valuta la compatibilità delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria, quale è la C.R.A.P., con il fabbisogno di posti letto individuato nello specifico ambito territoriale e, nel caso di più istanze eccedenti il medesimo fabbisogno, a operare una comparazione delle stesse alla stregua dei criteri più volte enumerati. Del resto, proprio per evitare che si verifichi la coesistenza di autorizzazioni tra loro incompatibili, il medesimo parere si è premurato di indicare al Comune di OMISSIS di rilasciare, a tempo debito, la specifica autorizzazione alla realizzazione della C.R.A.P. "dedicata" per trasformazione della preesistente attività socio-assistenziale "Casa per la Vita"*.
E' evidente pertanto la diversità delle due ipotesi laddove nella fattispecie de qua quello che si verificherebbe **è la sovrapposizione di due attività differenti sullo stesso immobile**.
Ipotesi questa esclusa anche dalla sentenza soprarichiamata laddove specificando che non si tratti di una ipotesi di "*sovrapposizione di autorizzazioni*" esplicita che al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio "*sarà onere della Società chiedere e ottenere dalla Regione Puglia,* ***dimostrando di possedere tutti i requisiti all'uopo richiesti (compresa la disponibilità dell'immobile*** *attualmente adibito a "Casa per la Vita"), l'autorizzazione all'esercizio della specifica attività sanitaria di cui alla C.R.A.P. "dedicata".*

E' evidente pertanto che se in fase di rilascio del parere di compatibilità, un soggetto la cui istanza sia ammissibile a soccorso istruttorio dimostri, il possesso di tutti i requisiti previsti dalla LR 9 del 2017 e dai RR 4 o 5 del 2019, potrà vedersi riconosciuti i posti disponibili (del resto tale possibilità non è stata negata neppure al Consorzio. Ad esempio con DD n. 29 del 09/02/2021 si ammetteva il Consorzio a soccorso istruttorio nonostante l'appurata condivisione di spazi tra strutture appartenenti a setting differenti), del tutto differente è l'ipotesi in cui un soggetto abbia perso i requisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
Il rilascio dell'atto autorizzativo infatti prevede che il titolare dello stesso, possedendo i requisiti per l'esercizio della stessa avvii immediatamente l'attività autorizzata.
Va da sé che l'ufficio debba rigettare una istanza di esercizio laddove in fase di rilascio dell'atto autorizzativo accerti la perdita dei requisiti dovuta alla presenza nello stesso immobile di un'altra attività.
Quanto all'impegno assunto dal Consorzio Metropolis a cessare l'attività allorché sopravvenga l'autorizzazione per il Centro diurno disabili CD RR 5 del 2019 si rappresenta che tale possibilità non è attuabile considerato che una soluzione siffatta andrebbe a discapito **degli utenti frequentanti il centro già attivo**, ivi inclusi quelli che percepiscono un buono servizio i quali a seguito della scelta della società dovrebbero interrompere la frequenza del centro
Ed invero, come già detto con la nota di preavviso di rigetto, il Centro diurno ex art 105 del RR 4 del 2007 a seguito della manifestazione di interesse presentata dal Consorzio, con Determinazione n. 24 maggio 2024, n. 452 del Dipartimento Welfare, Sezione inclusione sociale attiva veniva iscritto al "*Catalogo telematico dell'offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità, anziani e non autosufficienti".*
A seguito di tale iscrizione gli utenti presentavano istanza di ammissione ai buoni servizio per la frequentazione del centro diurno ex art 105 di titolarità del Consorzio (per buono servizio si intende "*beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (persone con disabilità, anziani non autosufficienti, anziani in condizione di fragilità sociale e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno del pagamento di servizi a domanda individuale (conditional cash transfer), nella forma di "titolo di acquisto" di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari, selezionati da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati presso Regione Puglia, come costituito a seguito dell'Atto dirigenziale n. 287/2024, finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l'erogazione dell'intervento medesimo.*").
Tali buoni servizio danno diritto ad una copertura della frequenza (per la sola quota sociale) sino ad un massimo di 12 mensilità (dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025).
Va da sé se il centro diurno ex art 105 dovesse cessare l'attività così come sostenuto dal Consorzio ne sarebbe pregiudicata l'utenza che ha fatto affidamento sul centro e sulla serietà della proposta approvata dalla Regione ed iscritta a Catalogo.
Non v'è alcun dubbio sul fatto che l'interesse dell'utenza (tutti soggetti fragili) debba prevalere rispetto a quello strettamente economico imprenditoriale dell'istante che intende dismettere una struttura per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento di un'altra potenzialmente maggiormente remunerativa.
Quanto alla possibilità di inserire nell'atto autorizzativo una prescrizione che preveda l'esercizio dell'attività "*dopo la verifica della cessazione dell'attività preesistenze, a cura del Dipartimento di prevenzione"* si rappresenta che una siffatta condizione inserita in un atto autorizzativo contrasterebbe non solo con l'interesse primario degli utenti del centro ex art 105 RR 4 del 2007 ma anche con la stessa natura dell'atto autorizzativo posto che vorrebbe dire differire gli effetti dell'atto autorizzativo perlomeno alla scadenza dei buoni servizio regionali, ovvero fino a giugno 2025.
Tale previsione sarebbe pertanto ex se incompatibile con la natura dell'atto e ne altererebbe la tipicità.

****

Per quanto specificatamente attiene alla questione del personale e della riscontrata coincidenza di alcune unità organizzative non solo sulle due strutture (art 105 e cdd ex RR 5 del 2019) ma anche con altre strutture del Consorzio sostiene il Consorzio in linea generale che gli autodichiarati elenchi di personale forniti con riferimento alle strutture oggetto di istanza di autorizzazione all'esercizio, non rifletterebbero un dato attuale.
I predetti elenchi sarebbero infatti superati a causa del tempo necessario a elaborare le pratiche.

RISULTANZE ISTRUTTORIE, SOVRABBONDANZE ORARIE E COINCIDENZE DI PERSONALE NELLA STRUTTURA EX ART 105 DEL RR 4 DEL 2007 E NEL CENTRO DIURNO DISABILI EX RR 5 DEL 2019 E CON ALTRE STUTTURE SOCIOSANITARIE DEL CONSORZIO METROPOLIS

Quanto alle due autocertificazioni rese per il rilascio dell'autorizzazione dei centri diurni ex art 105 e del RR 5 del 2019 si rappresenta che le stesse che recano all'incirca la stessa data: 23/11/2023 e 28/11/2023., presentano la sovrapposizione di tre nominativi (già indicati in fase di preavviso di rigetto: *omissis* Assistente sociale, *omissis* OSS e *omissis* OSS).

Il dato temporale in cui sono rese le autocertificazioni smentisce peraltro la circostanza che le stesse debbano essere intese come superate **a causa del tempo necessario ad elaborare le pratiche.**

Ed invero, per l'avvio della struttura ex art 105 del RR 4 del 2007 il Consorzio oltre all'elenco del personale produceva lettere di impegno all'assunzione sottoscritte dai lavoratori e datate 23/11/2023. Con le predette proposte di impegno i lavoratori accettavano l'assunzione con decorrenza dal 01/04/2024 presso il centro diurni disabili ex art 105 sito in Terlizzi al Viale dei Liluim n. 26.

In altre parole mentre il Consorzio in data 23/11/2023 autocertificava un elenco del personale acquisendo la disponibilità all'assunzione del medesimo per il Cdd ex art 105, al contempo consegnava in data 28/11/2023 al Dipartimento di prevenzione della Asl Bari un elenco parzialmente sovrapponibile con il personale da assumere per il Centro diurno disabili ex RR 5 del 2019.

E' evidente che anche qualora le predette assunzioni fossero da considerarsi "meramente potenziali" l'autocertificazione avente data successiva (28/11/2023) sarebbe lo stesso corroborata da intrinseca falsità posto che delle due l'una: o il personale era potenzialmente da destinare al cdd ex art 105 o doveva essere assunto per il Cdd RR 5 del 2019.

In altre parole l'acquisizione della disponibilità all'assunzione per l'art 105 del RR 4 del 2007 esclude che il predetto personale alla data del 28/11/2023 fosse disponibile ad essere assunto presso la diversa struttura sociosanitaria in fase di attivazione.

Del resto, lo stesso tenore testuale dell'autodichiarazione smentisce a monte l'impostazione del Consorzio volta a sostenere che i requisiti autodichiarati siano una rappresentazione meramente potenziale e non attuale del personale in disponibilità del Consorzio, atteso che il legale rappresentante autocertifica puntualmente nominativi, qualifiche, debiti orari e mansioni del personale, assumendo che questo sia impegnato presso la struttura in oggetto per il monte ore indicato.

Nelle predette dichiarazioni, emerge che il legale rappresentante del Consorzio avrebbe autodichiarato il possesso attuale dei requisiti organizzativi, sub specie di attuale disponibilità di tale personale a prestare la propria opera lavorativa presso le strutture in analisi.

In particolare il legale rappresentante del Consorzio autocertificava nella dichiarazione ex DPR 445 del 2000 resa per l'art 105 che "*il servizio di cui trattasi sarà dotato di personale in possesso di titolo legalmente riconosciuto così come previsto dalla normativa vigente, art 105 del Reg. Reg. 04/2007. In particolare (omissis*)".

Allo stesso tempo, in data 28/11/2023 il legale rappresentante del Consorzio, "*edotto delle conseguenze penali di cui all'art 76 del DPR 445 2000" dichiarava "sotto la propria responsabilità che le unità di personale sotto citate sono impegnate presso la struttura Centro diurno disabili denominato "Il Carro" di Terlizzi (BA) in Viale dei Lilium, 26 per qualifiche, le mansioni e il tempo di lavoro cadauna indicato. Dichiaro inoltre che il debito orario indicato nell'elenco per ciascun dipendente è garantito presso il centro diurno disabili denominato "il Carro" di Terlizzi (BA) in via dei Lilium 26*."

Ma vi è di più. L'elenco del personale relativo al Centro diurno disabili RR 5 del 2019 riportava, come già detto delle sovrapposizioni non solo con l'autocertificazione resa per l'articolo 105 del RR 4 del 2019 ma anche con personale già in organico in altre strutture attive del Consorzio (per le quali è già stato avviato procedimento con nota 500531 del 14/10/2024).

E' emersa infatti con riferimento a quattro unità una recidivanza del dato, in quanto trattasi di risorse già impiegate presso altre strutture con sostanziale sforamento del debito orario settimanale verosimilmente erogabile secondo la normativa vigente;

...omissis.....omissis...

1. **...omissis...**

- **...omissis...**
- **...omissis...**
- **...omissis...**

2. **...omissis...**

- **...omissis...**
- **...omissis...**
- **...omissis.....omissis...**

3. **...omissis...**

- **...omissis...**
- **...omissis...**
- **...omissis...**

4. **...omissis...**

- **...omissis...**
- **...omissis...**

Sul punto gli esiti istruttori non sono stati puntualmente smentiti dal Consorzio difatti, in sede di controdeduzioni, il Consorzio non ha giustificato la coincidenza oraria del personale così come risultante dalle verifiche ispettive interne effettuate dalla scrivente, né si è premurato di documentare:

1. l'effettiva messa in disponibilità, presso la struttura in oggetto, del personale già impiegato in altre strutture del Consorzio (ordine di destinazione interno con collocazione delle unità presso la struttura sociosanitaria in oggetto);
2. l'atto di accettazione di detto personale a trasferirsi dalla originaria sede di lavoro e a prestare la propria opera lavorativa presso la struttura in oggetto (non risulta alcun documento in tal senso espressamente sottoscritto anche dal personale o il contratto lavorativo da cui risulti tale circostanza;
3. l'avvenuta sostituzione di tale personale con nuove unità di pari livello, qualifiche e mansioni presso la struttura di origine (da cui il Consorzio ha attinto quindi il requisito organizzativo per poi destinarlo nella struttura di nuova apertura), onde dimostrare la permanenza dei requisiti previsti anche nelle strutture già attive.

Alla luce delle emergenze in atti, è evidente la censurabilità della condotta del legale rappresentante del Consorzio, ricorrendo nella specie tutti i necessari presupposti per l'applicazione dell'art. 75 del DPR 445/2000. Nella specie, secondo il principio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e dunque, più in generale, della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento amministrativo comporta la decadenza e/o la revoca dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse;
Difatti, secondo un granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, i ridetti provvedimenti in autotutela deriverebbero dalla dichiarazione inveritiera in sé, a prescindere dall'elemento soggettivo del dichiarante, senza peraltro che alcun margine discrezionale sia riconoscibile al riguardo in capo all'amministrazione (inter alia Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2024, n. 3001).

Ne consegue che la dichiarazione "*non veritiera*", nell'ambito della disciplina dettata dal D.P.R. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione e comporta la decadenza dall'*utilitas* conseguita per effetto del mendacio**.**
Inoltre quanto al parere di cui alla nota 20200/2024 del 08/02/2024 inoltrato per conoscenza all'indirizzo di mail ordinario della Dirigente del Servizio, nel precisare che la pec costituisce ormai mezzo ordinario **ed esclusivo** per le comunicazioni con la P.A. si evidenzia che la predetta nota anche se conosciuta al

momento stesso dell'inoltro da parte della Asl non avrebbe modificato alcunché rispetto alle contestazioni sopra riportate.
Come già detto rilasciare un'autorizzazione condizionandone la validità fino all'emissione di un'altra autorizzazione da parte di un altro Ente determinerebbe una violazione del principio di legalità (e dei suoi corollari) distorcendo la finalità per la quale il potere è stato attribuito all'amministrazione.
Del resto lo stesso Comune si discosta dal parere rilasciato dalla Asl rilasciando un'autorizzazione senza alcun elemento condizionante.

Per l'effetto di quanto sopra rappresentato:

- atteso che il parere di compatibilità rilasciato con la prefata Determinazione Dirigenziale n. 158 del 28/05/2021 incide sul fabbisogno regionale e trova la sua ratio nella necessità di rispondere ad una richiesta assistenziale presente sul territorio nel *setting* di riferimento;
- non potendo riconoscersi un effetto prenotativo sine die al medesimo parere di compatibilità, trovando lo stesso limite temporale specifico nella l.r. 9/2017;
- rimarcato difatti che tale legge prevede la temporaneità del parere di compatibilità, attese le richiamate esigenze attuative della programmazione sanitaria regionale;
- considerato, tuttavia, che nel caso di specie l'istanza di autorizzazione versata agli atti della scrivente è gravemente irregolare in quanto sfornita dei requisiti organizzativi;
- considerato difatti che la medesima istanza è corroborata da una autodichiarazione inveritiera che di per sé comporta la decadenza dall'*utilitas* conseguita per effetto del mendacio (ossia la permanenza del parere di compatibilità);
- ritenuto che la decadenza, come arguito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, si caratterizza per il "*vizio individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto*"(v. *ex multis* Ad. Plen. 12/2020);
- preso atto altresì della genericità delle osservazioni mosse dal Consorzio in sede di controdeduzioni, del generalizzato silenzio documentale anche in ordine alle doglianze relative all'insussistenza dei requisiti organizzativi nelle diverse strutture recanti gli stessi nominativi di personale di quella in contestazione;
- vista pertanto la gravità del mendacio che inficia originariamente l'istanza di cui trattasi e dovendo quest'ultima essere reiettata;
- rimarcato pertanto che l'inevitabile declaratoria di diniego dell'istanza di autorizzazione all'esercizio avanzata dal Consorzio travolge indefettibilmente la già rilasciata compatibilità dovendo il fabbisogno essere rimesso nella disponibilità di eventuali soggetti interessati e meritevoli, in linea con le necessità attuative della programmazione sanitaria regionale e dell'approvvigionamento assistenziale da offrire sui territori agli assistiti;

****

Richiamate integralmente tutte le ragioni, osservazioni, argomentazioni e deduzioni presenti nella prefata nota prot. n.602660 del 05/12/2024, nonché nel presente atto così come riferite alla struttura *de qua* e ribadito che la sussistenza (e la permanenza), dei requisiti organizzativi e strutturali minimi e specifici di cui ai R.R. n. 5/2019 s.m.i. è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e, dunque, per il rilascio dell'accreditamento istituzionale ove sussistano anche gli ulteriori requisiti previsti dal RR 16 del 2019.

Rilevato che con nota del 11.01.2025 comunicava, inter alia, la modifica della ragione sociale a far data dal 23/12/2024 in Metropolis Cooperativa Sociale senza variazione della precedente partita Iva n. 05457290723

Per tutto quanto sopra esposto,
si propone di:

I. rigettare l'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata da METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8 (oggi Metropolis Cooperativa Sociale come da variazione del 23/12/2024) il cui legale rappresentante è il sig. Paparella Luigi, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
II. per l'effetto dichiarare nei confronti di METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8 (oggi Metropolis Cooperativa Sociale come da variazione del 23/12/2024), il cui legale rappresentante è il sig. Paparella Luigi, la decadenza del parere di compatibilità di cui alla .DD 158 del 28/05/2021 relativo al Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di 30 posti, sito nel Comune di Terlizzi, al Viale de Lilium n.26.**...omissis...**

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

I. rigettare l'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata da METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8 (oggi Metropolis Cooperativa Sociale come da variazione del 23/12/2024) il cui legale rappresentante è il sig. Paparella Luigi, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
II. per l'effetto dichiarare nei confronti di METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. ONLUS" con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba n. 2/8 (oggi Metropolis Cooperativa Sociale come da variazione del 23/12/2024), il cui legale rappresentante è il sig. Paparella Luigi, la decadenza del parere di compatibilità di cui alla .DD 158 del 28/05/2021 relativo al Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di 30 posti, sito nel Comune di Terlizzi, al Viale de Lilium n.26.

di notificare il presente provvedimento a:

- al legale rappresentante della società Metropolis Cooperativa Sociale;
- al Direttore Generale della ASL Bari;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari;
- al Sindaco del Comune di Terlizzi.

Il presente provvedimento:

- Sara pubblicato sul BURP

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro